



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31/12/2021. (TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE). (D.I.E.)

L'anno 2022 , il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ROMANIN Silvano	Sindaco	Assente
TOMIZZA Ennio	Vice Sindaco	Presente
ZANON Graziella	Consigliere	Presente
FANTIN Alessio	Consigliere	Presente
PLAYONERO Geanfranco	Consigliere	Presente
FRANCESCON Katia	Consigliere	Presente
CANDERAN Gloria	Consigliere	Presente
TARARAN Giorgio	Consigliere	Presente
GLADICH Daniele	Assessore	Presente
PETRUCCO Maria Lucia	Consigliere	Assente
SERENA Luigi	Consigliere	Assente
ROSSETTO Peter	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Rigo Avv. Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TOMIZZA Ennio nella sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31/12/2021. (TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE). (D.I.E.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- **L'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016** “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) prevede che “*fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]*”
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la “*revisione straordinaria delle partecipazioni*”, da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;
- l'art. 20 comma 2 TUSP prevede che “*i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
- l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione:
 - devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

Ricordato che con deliberazione n. 39 del 27.10.2017, il Consiglio comunale ha adottato la “*revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cavasso Nuovo*” e ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della seguente società:

➤ Sistema Ambiente – S.r.L. ;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 33 del 05/09/2017 la scrivente amministrazione ha votato contro il progetto di fusione della società Sistema Ambiente Srl con la società LTA (Livenza

Tagliamento Acque) S.p.a.;

Preso inoltre atto che con successiva deliberazione del Consiglio comunale nr. 45 del 16/10/2018 il Comune di Cavasso Nuovo ha deliberato il recesso dalla società Sistema Ambiente Srl con sede in Brugnera;

Dato atto che in sede di revisione ordinaria per l'anno 2017 (DCC 48/2018) è stato confermato il recesso rinviando la procedura di dismissione all'esito del giudizio pendente presso il TAR FVG;

Ritenuto quindi per la Società Sistema Ambiente Srl/Livenza Tagliamento Acque SpA di precisare quanto segue:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.10.2017 si espressa la volontà di esercitare il diritto di recesso della società Sistema Ambiente Srl. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
- con nota del 17.10.2017, il Sindaco di Cavasso Nuovo ha notificato la dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ.;
- la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 04.12.2017, contro il Comune di Cavasso Nuovo e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Sistema Ambiente S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) "Lemene", Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento:
 - della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05.09.2017, ad oggetto "Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
 - della deliberazione del C.C. n. 39 del 27.10.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19/8/2016, n. 175 – ricognizioni partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare";
 - della deliberazione del C.C. n. 45 del 16.10.2017 ad oggetto: "Esercizio del diritto di recesso della società Sistema Ambiente Srl ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
 - della nota dd. 17.10.2017 del Sindaco di Cavasso Nuovo, ad oggetto: "Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ.";
 - di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti
- Il TAR Friuli Venezia Giulia in data 21/02/2018 ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione delle Cassazione a Sezioni Unite, sull'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata.
- Sui ricorsi presentati da LTA prima al TAR e quindi, per regolamento di giurisdizione, alla Corte di Cassazione, la stessa, Sezioni Unite Civili, si è espressa con ordinanza n. 3521-19 del 15 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 06 febbraio 2019, in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste n.375/2017, stabilendo che competente ad esprimersi è il Tribunale Superiore delle Acque.
- L'Amministrazione Comunale ha disposto con deliberazione consiliare n. 16 del 20/03/2019 la revoca della deliberazione n. 45 del 16 ottobre 2017 con cui aveva esercitato il diritto di recesso dalla Società Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ex art. 2437 c.c. e 30 dello statuto della medesima società;

Rilevato che pertanto sono decaduti tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali sopra citati.

Rilevato inoltre che per quanto riguarda la società partecipata Atap S.p.a, il Comune di Cavasso Nuovo:

- in sede di revisione straordinaria al 23/09/2016 non si è espresso, in quanto la partecipazione in tale società è stata disposta *ex lege*, così come previsto dal legislatore regionale con L.R. nr. 20/2016 il quale ha disposto che a seguito della soppressione delle Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i beni immobili e mobili nonché le partecipazioni in enti e consorzi della Provincia di Pordenone fossero assegnati con criteri individuati dalla Giunta Regionale, la quale con proprio atto nr. 1396/2017 ha stabilito che le quote di partecipazione nelle società di trasporto pubblico locale fossero assegnate ai Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla

rispettiva popolazione residente;

- con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del 12/03/2018 si è preso atto dell'assegnazione della partecipazione azionaria del Comune di Cavasso Nuovo nella società ATAP S.p.a. rinviando alla revisione ordinaria eventuali determinazioni dell'organo di indirizzo politico le eventuali azioni e valutazioni da intraprendere;
- in sede di revisione ordinaria con Delibere di Consiglio n 48 del 28.12.2018, si è deliberato che la società partecipata ATAP S.p.a. il mantenimento delle quote fino alla definizione del ricorso pendente in sede giurisdizionale in merito all'assegnazione della gara per il servizio pubblico locale;

Rilevato che, con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche, una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021 salvo diverso provvedimento anticipatorio, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, poi estendendo la validità di tale disposizione anche per l'anno 2022, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (art. 24 comma 5-ter);

Rilevato che per quanto concerne le società di cui era stata decisa la dismissione - Atap spa ed LTA spa - entrambe hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2018-2019-2020) e dunque ad esse è applicabile la deroga sancita dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP;

Rilevato che per quanto riguarda la Società Atap spa:

- è stata emessa la sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord Srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, della commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso";
- in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella regione, sancendone la legittimità;
- che in data il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è stato sottoscritto il contratto di servizio.

Considerato che, in relazione a quanto sopra nonché dell'evolversi delle vicende societarie nel corso del 2022 il Comune di Cavasso Nuovo non ha ancora proceduto alla cessione/alienazione della propria quota nella società partecipata ATAP SpA al fine di poterne definire più correttamente il valore;

Considerato necessario, in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento, di procedere alla "analisi sull'assetto complessivo delle società", prevedendo la definizione di un nuovo "piano di razionalizzazione" in particolare per la società ATAP Spa come indicato dalla relazione tecnica redatta dalla competente ufficio e allegata sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Recepiti e condivisi l'analisi sull'assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione dettagliati nella relazione tecnica allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si conferma la necessità di razionalizzazione per la società Atap spa (con la proroga di legge menzionata) ed il mantenimento senza necessità di razionalizzazione per le società LTA spa;

Tenuto conto, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in

materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;

- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

Viste la relazione tecnica allegata A) ed il prospetto di rilevazione redatto secondo del MEF allegato B) al presente atto, contenenti i prospetti sintetici e i dati e le informazioni per ciascuna società;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

Acquisiti in pareri di cui all'articolo 49 del TUEL ss.mm.ii

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2021, dal Comune di Cavasso Nuovo come risultante dalla relazione tecnica allegato A) e i relativi prospetti sintetici allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di confermare il mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa – in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come la partecipazione indiretta VIVEREACQUA SCARL per analoghi motivi;
 3. di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP SpA, come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, ovvero: tenuto conto:
 - che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
 - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
 - della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;
 4. di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.
- E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione in attesa di definire con i soci una strategia per la miglior valorizzazione delle quote detenute, salvo diverso provvedimento anticipatorio. In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione;
5. di riservarsi con successivo atto di valutare di svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria, in concorso con gli altri enti pubblici azionisti di Atap spa, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata;
 6. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le

procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Cavasso Nuovo.

Con successiva votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 07.12.2022

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 07.12.2022

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
TOMIZZA Ennio

Il Segretario Comunale
RIGO Avv. Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/12/2022 al 03/01/2023 per quindici giorni consecutivi e comunicata al Capogruppo Consigliare ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Cavasso Nuovo, li 19/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Martina Del Frari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività
Rigo Avv. Cristiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TOMIZZA ENNIO

CODICE FISCALE: TMZNNE66E11G888N

DATA FIRMA: 19/12/2022 12:15:43

IMPRONTA: 658121C9A5DA671A79108D5FDA7AEB145250B520B4F7DB5A508D6E53453E4A89
5250B520B4F7DB5A508D6E53453E4A89BEE2B323F76D99F759266ADF7351EC64
BEE2B323F76D99F759266ADF7351EC64AF343A7C77D075C1D50F279868C47AF7
AF343A7C77D075C1D50F279868C47AF742E82A6A8A4665625B894D7FD9D1252B

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 19/12/2022 12:16:58

IMPRONTA: 2B08C97BE53AC4E9DEECE1A188558F005C07631E12CF0A3F16C558AB2BF2E29A
5C07631E12CF0A3F16C558AB2BF2E29A1EE8402906C2A4CEDAB8FC1967A4933C
1EE8402906C2A4CEDAB8FC1967A4933CEE3E1E265215CA93DD311EC4F53CD7BD
EE3E1E265215CA93DD311EC4F53CD7BD619789CC4378AC45C146CC378E98C497

NOME: DEL FRARI MARTINA

CODICE FISCALE: DLFMTN80T62I904W

DATA FIRMA: 19/12/2022 12:18:06

IMPRONTA: 402B52023E35F95EC34D6A64E788368649DF2C293E0BAE89FDBDE0EE0FF610D7
49DF2C293E0BAE89FDBDE0EE0FF610D73A3A5D6F6EB7183F0202986F90C586D9
3A3A5D6F6EB7183F0202986F90C586D9874ADDBD35521E98BFA008A8609243EA
874ADDBD35521E98BFA008A8609243EA1EF72772991106CD8AF6B00E0F04D1C3